

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27167 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 12/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

D'Agostino Vincenzo nato a Sant'Antimo il 29/10/1959;

Grieco Antonio nato a Napoli il 21/06/1969

avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di Napoli

Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 23/04/2026 dal Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, che chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a Vincenzo D'Agostino e ad Antonio Grieco per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, nn. 1 e 2, 219 e 223, primo e secondo comma, legge fall., per avere, agendo, dapprima, da amministratori formali (sino al 18 luglio 2014) e, poi, da amministratori di fatto della "D&G Acciai" S.r.l. (già "D&G Acciai" S.n.c.), dichiarata fallita il 23 ottobre 2015, posto in essere plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di bancarotta impropria da operazioni dolose.

La conferma dell'affermazione di responsabilità degli imputati è stata motivata richiamando integralmente la ricostruzione e le argomentazioni della sentenza di primo grado, ritenute pienamente condivisibili; ciò, con particolare riguardo: I.) alla natura simulata della cessione delle quote sociali in favore di Antonio Geirola e dell'avvicendamento gestionale di questi, ritenuto un mero prestanome; II.) alla natura distrattiva delle cessioni di beni in *leasing* e del credito vantato dalla società fallita nei confronti della "Straferro Centro Italia" S.r.l.; III.) alla sottrazione o all'occultamento delle scritture contabili, ritenuti indici della fraudolenta compromissione della garanzia patrimoniale dei creditori.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto affidato a cinque motivi (enunciati nei limiti di quanto previsto dagli artt. 173 disp. att. cod. proc. pen.), Vincenzo D'Agostino e Antonio Grieco.

- Con il primo motivo è stata censurata, sotto l'egida della violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, legge fall., 530 e 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la conferma dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Si è eccepita la supina adesione della sentenza impugnata alle argomentazioni rassegnate nella sentenza di primo grado e, comunque, la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla natura distrattiva delle condotte contestate - ossia, quelle estrinsecatesi nella cessione di beni in *leasing* e del credito vantato dalla società fallita nei confronti della "Straferro" S.r.l. -, le quali non avrebbero arrecato alcun concreto depauperamento dell'attivo e, come tali, sarebbero state prive di offensività.

Si è, altresì, contestata l'attribuzione ai ricorrenti della qualifica di amministratori di fatto della fallita in epoca successiva alla cessione delle quote, deducendosi l'inidoneità e la non pertinenza temporale degli elementi a tale scopo valorizzati e la contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta natura simulata della detta cessione.

- Con il secondo motivo è stata censurata, sotto l'egida della violazione degli artt. 216, primo comma, n. 2, legge fall., 530 e 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la conferma dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Si è eccepito che il solo dato della mancata consegna delle scritture contabili all'Ufficio fallimentare non fosse sufficiente a sorreggere l'impianto argomentativo sotteso alla statuizione impugnata, giacché solo apparentemente rafforzato dal collegamento logico istituito tra tale omissione e la volontà degli imputati di dissimulare le condotte distrattive. Si è, quindi, dedotto il difetto di un autonomo

accertamento dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato contestato, che avrebbero richiesto uno specifico impegno motivazionale, tanto più in ragione della circostanza, ritenuta decisiva dalla difesa, che i ricorrenti, non essendo amministratori formali della società al momento del fallimento, non erano stati neppure interpellati dal curatore fallimentare circa le sorti delle scritture medesime.

- Con il terzo motivo ci si è doluti, sotto l'egida della violazione degli artt. 217, legge fall., 530 e 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, della mancata derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta nel reato di bancarotta semplice, deducendosi che la sentenza impugnata avrebbe respinto la richiesta difensiva in tal senso avanzata in modo assertivo, senza confrontarsi con il quadro fattuale esistente, compatibile, al più, con una gestione imprudente della società in una situazione di decozione già in atto.

- Con il quarto motivo è stata censurata, sotto l'egida della violazione degli artt. 223, primo e secondo comma, legge fall., 530 e 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la conferma dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il delitto di bancarotta impropria, sul rilievo che le condotte poste a fondamento della fattispecie di cui all'art. 223 legge fall. coinciderebbero integralmente con quelle già valutate ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, con conseguente indebita duplicazione sanzionatoria, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assorbimento.

- Con il quinto motivo ci si è doluti, sotto l'egida della violazione di legge e del vizio di motivazione, del diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto fondato sulla mancata valorizzazione di alcuni elementi (l'atteggiamento collaborativo degli imputati e la loro sostanziale incensuratezza) e, invece, sull'attribuzione di un peso decisivo ad altri (il rilevante ammontare dei beni sottratti, la grave esposizione debitoria e l'assenza di collaborazione con il curatore nella ricostruzione patrimoniale e contabile) ancorché contestati dalla difesa.

3. Nell'interesse dei ricorrenti è stata depositata in data 23 aprile 2026 memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

1. Dalle sentenze di primo e di secondo grado, nel loro reciproco integrarsi, certamente consentito in sede di legittimità «allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del

primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione», si apprende che la "D&G Acciai" S.r.l., operante nel settore della lavorazione del ferro per cemento armato, giungeva al fallimento, dichiarato in data 23 ottobre 2015, in una situazione di totale assenza di attivo, a fronte di un ingente passivo, formatosi nel periodo in cui Vincenzo D'Agostino e Antonio Grieco ne avevano avuto la gestione.

La società, inizialmente costituita in forma di società in nome collettivo e successivamente trasformata in società a responsabilità limitata con aumento del capitale sociale, risultava ancora pienamente operativa fino al marzo 2014, come attestato dalla perizia giurata e dalla persistenza di crediti verso la clientela maturati fino all'anno 2013.

Senonché, gli imputati, in data 21 marzo 2014, avevano costituito la "Presagomati" S.r.l., avente medesima sede e identico oggetto sociale della "D&G Acciai" S.r.l., assumendone la gestione diretta in forma disgiunta, e, in data 18 luglio 2014, avevano ceduto ad Antonio Geirola, al prezzo di euro 150.000,00, la totalità delle quote della "D&G Acciai" S.r.l., che vantava crediti verso terzi per oltre euro 700.000,00. Il cessionario, dapprima, l'aveva posta in liquidazione e, poi, dopo avere trasferito, in data 20 febbraio 2015, alla "Presagomati" S.r.l. un credito per euro 97.120,00 vantato dalla "D&G Acciai" S.r.l. nei confronti della "Straferro Italia" S.r.l., l'aveva cancellata dal registro delle imprese e trasferita in Ungheria.

Secondo il concorde convincimento di giudici di merito, la cessione delle quote della "D&G Acciai" S.r.l. ad Antonio Geirola sarebbe stata fittizia: donde, mentre quest'ultimo avrebbe assunto il ruolo di "mero prestanome", come dimostrato, oltretutto, dalle incongruenze emerse dall'istruttoria dibattimentale in ordine al corrispettivo della cessione delle quote – che avrebbe dovuto essere pagato con moneta societaria, ossia con quanto ricavato dalla cessione del credito della "D&G Acciai" S.r.l. verso la "Straferro Italia" S.r.l. alla "Presagomati S.r.l." –, dalla sua irreperibilità e dalla mancata consegna delle scritture contabili societarie alla curatela fallimentare, Vincenzo D'Agostino e Antonio Greco avrebbero continuato ad essere i veri *domini* della gestione societaria della "D&G Acciai" S.r.l., abbandonata ad un destino di insolvenza e destinata al fallimento, a fronte della prosecuzione dell'attività aziendale sotto diversa veste societaria (quella della "Presagomati" S.r.l.) con pregiudizio dei creditori, privati anche delle scritture contabili societarie allo scopo deliberato di occultare la predetta strategia di abbandono e di depauperamento della "D&G Acciai" S.r.l.

2. Ciò posto il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato.

2.1. È generico nella parte in cui censura l'attribuzione ai ricorrenti della qualifica di amministratori di fatto della "D&G Acciai" S.r.l., posto che dall'insieme degli elementi di fatto passati in rassegna nelle sentenze di merito, come sopra sintetizzati, emerge che il trasferimento della società ad Antonio Geirola, divenutone liquidatore, che non aveva compiuto altri atti di gestione se non quello di cedere alla "Presagomati" S.r.l., gestita dai ricorrenti, l'unico cespite significativo della "D&G Acciai" S.r.l., di cancellarla dal registro delle imprese e di trasferirla in Ungheria, non poteva essere altrimenti interpretato se non come espressione del disegno degli imputati di liberarsi di una società che ormai costituiva un gravoso fardello, deprivandola dell'attivo e lasciando in essa soltanto gli ingenti debiti maturati. Donde, così opinando, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di reati fallimentari, quando la cessazione della carica di amministratore di diritto si verifichi nella fase di inattività della società perché ormai avviata al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce in quella del ruolo di "*dominus*" mantenuto anche dopo l'investitura formale del nuovo amministratore, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico - attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero a qualunque settore gestionale - in un ente ormai esistente, da un punto di vista giuridico, solo formalmente (Sez. 5, n. 8568 del 12/12/2024, dep. 2025, Santellocco, Rv. 287738 - 01).

2.2. È infondato nella parte in cui dubita della natura distrattiva della mancata restituzione alla società di *leasing* (la "U.G.F. Leasing" S.p.a.), che ne era proprietaria, di due gabbiatrici per pali di fondazione, perché la giurisprudenza è unanime nel ritenere che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di "*leasing*", anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare (Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, Ceravolo, Rv. 279212 - 01; Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, Farruggio, Rv. 272992 - 01). Si è spiegato, infatti, che quel che rileva, in tal caso, è la sola disponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamente distratti (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469 - 01; Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015, Cantore, Rv. 265509 - 01).

2.3. È, invece, inammissibile nella parte in cui dubita della natura distrattiva della cessione del credito vantato dalla "D&G Acciai" S.r.l. verso la "Straferro Italia" S.r.l. perché omette di confrontarsi con il passaggio argomentativo della sentenza

di primo grado (cfr. pag. 11, primo capoverso) in cui si è dato atto di come tale cessione fosse avvenuta nei confronti della "Presagomati" S.r.l. a fronte di un credito di quest'ultima verso la "D&G Acciai" S.r.l. per «non meglio precisate forniture di beni e/o servizi indicate in modo assolutamente generico, senza alcuna precisazione dei singoli rapporti commerciali e delle relative fatture». Nulla, infatti, è stato dedotto e allegato dai ricorrenti per smentire tale rilievo, decisivo ai fini della qualificazione della già menzionata cessione come depauperativa del patrimonio della cedente.

3. Infondati sono il secondo e il terzo motivo.

3.1. Quanto all'eccepito difetto di prova della riconducibilità della sottrazione o dell'occultamento delle scritture contabili societarie ai ricorrenti, che non sarebbero stati neppure interpellati dalla Curatela fallimentare in ordine alla loro conoscenza delle relative sorti, va ribadito che integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la condotta dell'amministratore di fatto che non provvede alla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare, a nulla rilevando l'eventuale sua omessa convocazione a tal fine (Sez. 5, n. 11576 del 04/03/2026, Petrelli, Rv. 289600 - 01). Si è spiegato, infatti, che l'obbligo di consegna di tutte le scritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge, indipendentemente da una specifica richiesta formulata da quest'ultimo, perché la disponibilità della documentazione è necessaria per le ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare, e grava anche sull'amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639 cod. civ. (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01).

3.2. Quanto all'eccepita omessa risposta alla richiesta di gravame di derubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nel delitto di bancarotta semplice documentale, va rilevato che, avuto riguardo agli elementi di fatto, come sopra passati in rassegna, non illogicamente valutati come espressivi del disegno dei ricorrenti di tenere celati agli organi della curatela fallimentare quegli elementi documentali che avrebbero potuto disvelare la loro complessiva strategia di abbandono e di svuotamento della "D&G Acciai" S.r.l., ridotta ad una mera scatola vuota gravata solo delle posizioni debitorie, nella sentenza impugnata non era dovuta alcuna motivazione esplicita per disattenderla, valendo il pacifico principio di diritto secondo cui integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'occultamento o l'omessa consegna della contabilità interna da parte dell'amministratore di fatto della società fallita, quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai

creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 - 01).

Il rilievo di omesso esame delle richieste difensive, ove riferito alla mancata derubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quello di bancarotta semplice patrimoniale, è parimenti manifestamente infondato e, comunque, generico. La messe di elementi probatori passati in rassegna dal giudice di appello era tale da escludere in radice la possibilità di ascrivere le operazioni ritenute depauperative del patrimonio della "D&G Acciai" S.r.l. ad una gestione imprudente della stessa in una situazione di decozione già in atto; donde, nessuna esplicita argomentazione era dovuta per disattenderle.

4. Il quarto motivo è pure infondato.

Va ribadito quanto nel tempo affermato da questa Corte, ossia, che i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo, l. fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall. hanno ambiti diversi: il primo postula, infatti, il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento; donde, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 legge fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento (Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 2026, Murano, Rv. 289191 - 01; Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019 - 01; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142 - 01; Sez. 5, n. 17978 del 17/02/2010, Pagnotta, Rv. 247247 - 01).

Stando a tali principi, deve ritenersi corretta l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall., perché costoro, agendo da amministratori di fatto della "D&G Acciai" S.r.l., tramite la sua trasformazione da

società di persone a società di capitale, attraverso la fittizia cessione delle relative quote ad un mero prestanome, con rinuncia di fatto al recupero degli asseriti crediti per euro 700.000, 00 vantati nei confronti di terzi, e poi con il trasferimento della società in Ungheria, avevano posto in essere un insieme di atti suscettibili nel loro complesso da determinarne il fallimento.

5. Inammissibile è, infine, il quinto motivo.

La Corte territoriale nell'assegnare rilievo, ai fini della giustificazione del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ai ricorrenti, quantomeno al rilevante ammontare dei beni distratti e alla grave esposizione debitoria della società, si è attenuta al pacifico principio di diritto secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

6. Per tutto quanto esposto, s'impone il rigetto dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 12/05/2026

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli